

Istruzioni e direttive del Presidente della Corte costituzionale

21 novembre 2018

(Cancelleria Prot. N. 61/B)

(Estratto)

(Omissis) solo la valutazione positiva di ammissibilità effettuata dalla Corte ([ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale](#)) legittima il soggetto interveniente ad agire nel giudizio di legittimità costituzionale e ad esaminare tutti gli atti del giudizio stesso. Tale impostazione sistematica appare, poi, coerente con la riservatezza che, nei limiti di legge, deve presidiare ogni processo, al fine di impedire a terzi (che, in ipotesi potrebbero strumentalmente e pretestuosamente presentare atti interventi inammissibili) l'ingiustificato accesso a informazioni e dati sensibili o giudiziari affidati a documenti acquisiti nel processo e che non sono destinati ad essere divulgati o comunque ad essere resi pubblici. Diversa è l'ipotesi di soggetti già facenti parte del giudizio principale, che si costituiscono fuori termine nel giudizio di costituzionalità: infatti, l'originaria loro partecipazione al giudizio a quo esclude la qualità di terzi (almeno ai fini del giudizio di legittimità costituzionale) e fa venire meno la sopra evidenziata esigenza di riservatezza.

4. - Occorre dunque che la Cancelleria modifichi la precedente prassi e si conformi per quanto di sua competenza alle direttive ed istruzioni qui di séguito indicate. Nel caso di costituzione nel giudizio incidentale di costituzionalità (riguardante, cioè, la costituzione di soggetti che già facevano parte del giudizio principale), i soggetti costituiti hanno facoltà di esaminare e trarre copia degli atti processuali, indipendentemente dalla tempestività della loro costituzione (...). Nel caso di intervento nel giudizio incidentale di costituzionalità (riguardante, cioè, soggetti che non facevano parte del giudizio principale), i soggetti che hanno presentato l'atto di intervento ai sensi del [comma 3 dell'art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale](#) hanno facoltà di esaminare e trarre copia di copie di tutti gli atti processuali solo dopo la pronuncia di ammissibilità dell'intervento: prima di tale decisione, la Cancelleria non potrà mettere a loro disposizione gli atti processuali. Ove il soggetto che ha presentato il suddetto atto d'intervento richieda di esaminare gli atti prima della trattazione fissata per la decisione (nella stessa udienza pubblica o nella stessa riunione in camera di consiglio) concernente sia l'ammissibilità dell'intervento, sia il merito, tale richiesta va interpretata come istanza di fissazione anticipata e separata della sola questione concernente l'ammissibilità dell'intervento. In questo caso, il Presidente – ove ciò sia possibile e in relazione ai termini previsti per le comunicazioni della trattazione e per il deposito degli atti difensivi e comunque ove lo ritenga opportuno – convocherà un'apposita riunione della Corte in camera di consiglio al fine di decidere con ordinanza, sulla indicata ammissibilità. I correlativi atti difensivi oggetto di scambio saranno solo quelli riguardanti la questione dell'ammissibilità dell'intervento. Se questo sarà ammesso della Corte, l'interveniente avrà pieno accesso agli atti del processo. La suddetta ordinanza relativa l'ammissibilità dell'intervento è soggetta al regime di pubblicità di cui [all'articolo 31 delle Norme integrative](#) (analogamente all'ordinanza di cui [agli articoli 37, comma 3, della legge n. 87 del 1953](#) e [24, comma 2, delle Norme integrative](#), riguardante l'ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato). Ove invece il soggetto che ha presentato l'atto di intervento non richiede di esaminare preventivamente gli atti o non sia possibile od opportuno fissare un'apposita riunione in camera di consiglio, la Corte desidera sull'ammissibilità dell'intervento stesso in via preliminare, nella medesima udienza pubblica o riunione in camera di consiglio fissata per il merito. All'interveniente, in questa fase, sarà comunicata solo la parte degli scritti difensivi provenienti dagli altri soggetti processuali aventi ad oggetto la questione dell'ammissibilità dell'intervento. In previsione della successiva pronuncia dell'ammissibilità dell'intervento, l'interveniente (con istanza contenuta in una memoria presentata in vista della riunione in camera di consiglio o dell'udienza pubblica ovvero formulata nella stessa udienza pubblica) potrà chiedere il rinvio della trattazione nel merito per esaminare gli atti processuali non potuti vagliare prima della suddetta pronuncia: la Corte valuterà se accordare il rinvio.

5. - Considerazioni analoghe valgono (nei limiti della compatibilità non essendovi un giudizio a quo) per l'intervento nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale e in quelli relativi ai conflitti di attribuzione ([art. 23, 24 e 25 delle citate Norme integrative, che richiamano l'art. 4 delle stesse Norme, contenenti le sopra viste disposizioni in tema di intervento](#)) *(Omissis)*.